SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 9 giugno 2001 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

01A5203

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 maggio 2001, n. **214.**

Regolamento recante modifica dei termini previsti dal decreto interministeriale 11 dicembre 2000, n. 375, relativo alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
E
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 dicembre 2000, n. 375, recante il regolamento con il quale sono state dettate nuove modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92;

Preso atto delle difficoltà per i beneficiari dell'agevolazione di dare esatta esecuzione per l'anno 2001 agli adempimenti prescritti dall'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e dall'articolo 6, commi 5 e 7, del citato regolamento entro il termine ivi previsto del 31 gennaio e tenuto conto che nella disciplina previgente per analoghi adempimenti era fissato il termine del 30 giugno di ciascun anno;

Considerata l'esigenza, manifestata dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome nel corso del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 15 febbraio 2001 convocato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di stabilire adeguati tempi tecnici per garantire l'adozione della nuova procedura;

Tenuto conto di quanto dispone la legge 27 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Ritenuta, pertanto, la necessità di differire, per l'anno 2001, il predetto termine del 31 gennaio al 31 luglio onde consentire agli operatori ed agli uffici interessati di effettuare gli adempimenti prescritti dalla nuova disciplina e di garantire la fruizione del beneficio agli aventi diritto;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni reso nella seduta del 22 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 aprile 2001;

Vista la nota n. 3-5185/UCL del 30 aprile 2001 con la quale è stata fatta la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno 2001 è prorogato al 31 luglio il termine del 31 gennaio previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 11 dicembre 2000, n. 375, per la presentazione della richiesta di fruizione del trattamento agevolativo sui prodotti petroliferi impiegati in agricoltura, nonché dall'articolo 6, comma 5, del citato decreto, per la presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego dei medesimi prodotti agevolati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 maggio 2001

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Finanze, foglio n. 18

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto 11 dicembre 2000, n. 375, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2000.

— Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21 convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92 (Proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli), è il seguente:

«4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione. Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ridetermina le modalità di gestione dell'agevolazione di cui al n. 5) della tabella *A* allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, con effetto dal 1º gennaio 2001, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati, nonché all'applicazione del regime ordinario in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5).»

— Il testo dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto 11 dicembre 2000, n. 375, è il seguente:

«1. Per usufruire delle agevolazioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno e, comunque, prima dell'inizio dell'attività stagionale dell'azienda, i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lett. *a)* presentano, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio incaricato dalla regione o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, d'ora in avanti denominato «ufficio regionale o provinciale», competente in base all'ubicazione dei terreni, una richiesta contenente i seguenti dati:

a) le proprie generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonché le generalità del rappresentante legale;

b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;

c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole;

d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse;

e) le macchine operatrici di cui all'art. 1, comma 4, che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla lettera *d)*, anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;

f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate;

g) la dichiarazione dei lavori connessi alle attività di cui all'art. 1, comma 2, che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche specificandone generalità del titolare, ragione sociale e sede legale; nelle richieste di cui al comma 1 successive alla prima presentata a norma del presente regolamento le attività da eseguire nel corso dell'anno sono oggetto della dichiarazione solo se variate rispetto all'anno precedente.

2. Nella richiesta di cui al comma 1, possono essere omessi i dati di cui alla lettera *f)* risultanti dal repertorio notizie economiche ed amministrative (REA) previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, facendo ad esso riferimento. Nella medesima richiesta sono altresì indicate eventuali macchine ed attrezzature, impiegate per le stesse attività dichiarate, alimentate con energia elettrica o con combustibili diversi da quelli agevolati di cui al presente regolamento.

3. Analoga richiesta presentano le cooperative, indicando i dati di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* e *g)* ed allegano l'elenco nominativo dei soci specificando, per ciascuno di essi, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione della relativa azienda, la ripartizione delle colture della stessa ed i lavori che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire.

4. Le aziende agricole delle istituzioni pubbliche producono, in allegato alla richiesta contenente i dati di cui al comma 1, lettere *a), b), d), e), f)* e *g)*, una dichiarazione dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.

5. I consorzi di bonifica e di irrigazione presentano, in allegato alla richiesta contenente i dati elencati al comma 1, lettere *a), b), d), e), f), g)* e, se ricorrono i presupposti di legge, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla lettera *e)*, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.

6. Le imprese agromeccaniche specificano nella richiesta i dati di cui al comma 1, lettere *a), b), c), d), e)* ed indicano i nominativi degli esercenti attività agricole per conto dei quali le lavorazioni verranno effettuate e, per ciascun esercente, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione delle relative aziende, le lavorazioni che prevedono di svolgere riferite a colture, superfici o quantità su cui intervenire e le relative quantità e qualità complessive di prodotti petroliferi che presumono di impiegare».

— Il testo dell'art. 6, commi 5 e 7, del decreto 11 dicembre 2000, n. 375, è il seguente:

«5. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i soggetti titolari del libretto di controllo presentano all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali nell'uso agevolato in cui indicano, complessivamente, i quantitativi dei prodotti utilizzati nei suddetti impieghi e quelli acquistati ma non utilizzati e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno solare successivo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nonché le lavorazioni eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalità dei titolari, la ragione sociale e la sede legale. Devono altresì risultare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di energia elettrica e con l'impiego di altri combustibili diversi dagli oli minerali agevolati di cui all'art. 1, comma 1.

6. *(Omissis).*

7. In aggiunta alla documentazione di cui al comma precedente, le cooperative allegano un elenco nominativo contenente, distintamente per ciascun socio, le generalità dello stesso, le lavorazioni effettuate ed i relativi consumi di oli minerali, nonché gli elementi identificativi dei terreni ai quali le lavorazioni si riferiscono; le imprese agromeccaniche allegano un elenco nominativo, per provincia, degli esercenti imprese agricole in favore delle quali sono state eseguite le lavorazioni indicando, per ciascun soggetto, i lavori eseguiti ed i quantitativi di prodotti consumati, nonché copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni.».

— La legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2000.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 1:

— Il testo degli articoli 2, comma 1 e 6, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 11 dicembre 2000, n. 375, è riportato in note alle premesse.

01G0276

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal Ministro degli affari esteri e contestuale incarico al Presidente del Consiglio dei Ministri di reggere *ad interim* il medesimo dicastero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Viste le dimissioni rassegnate dall'onorevole dott. Lamberto Dini, senatore della Repubblica, dalla carica di Ministro degli affari esteri;

Visto l'art. 9, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'onorevole dott. Lamberto Dini, senatore della Repubblica, dalla carica di Ministro degli affari esteri.

Art. 2.

Il professor Giuliano Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri, è incaricato di reggere *ad interim* il Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 234

01A6458

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e contestuale incarico al Ministro Livia Turco di reggere *ad interim* il medesimo dicastero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Viste le dimissioni rassegnate dall'onorevole prof. Cesare Salvi, senatore della Repubblica, dalla carica di Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 9, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'onorevole prof. Cesare Salvi, senatore della Repubblica, dalla carica di Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Ministro Livia Turco, deputato al Parlamento, è incaricato di reggere *ad interim* il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 235

01A6459

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal Ministro dell'ambiente e contestuale incarico al Ministro Gianni Mattioli di reggere *ad interim* il medesimo dicastero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Viste le dimissioni rassegnate dall'onorevole Willer Bordon, senatore della Repubblica, dalla carica di Ministro dell'ambiente;

Visto l'art. 9, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'onorevole Willer Bordon, senatore della Repubblica, dalla carica di Ministro dell'ambiente.

Art. 2.

Il Ministro Gianni Francesco Mattioli è incaricato di reggere *ad interim* il Ministero dell'ambiente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 236

01A6460

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 2001.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal Sottosegretario di Stato agli Affari esteri on. Ugo Intini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2000;

Viste le dimissioni rassegnate dall'onorevole dott. Ugo Intini, dalla carica di Sottosegretario di Stato agli Affari esteri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'onorevole dott. Ugo Intini dalla carica di Sottosegretario di Stato agli Affari esteri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 giugno 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 237

01A6461

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 2001.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal Sottosegretario di Stato all'Interno on. Severino Lavagnini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2000;

Viste le dimissioni rassegnate dall'onorevole Severino Lavagnini, senatore della Repubblica, dalla carica di Sottosegretario di Stato all'Interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'onorevole Severino Lavagnini, senatore della Repubblica, dalla carica di Sottosegretario di Stato all'Interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 giugno 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 238

01A6462

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 maggio 2001.

Rilevazione trimestrale dei costi e dei ricavi delle aziende sanitarie.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595, recante norme sulla classificazione economica e funzionale della spesa nonché sui codici delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 17 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986, riguardante la determinazione delle codifiche da utilizzare in tutti gli scambi di informazioni tra i soggetti interessati al sistema informativo sanitario;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 16 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 18 aprile 2001, con il quale vengono individuati i modelli di rilevazione delle attività economiche delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere a partire dall'anno di competenza 2001;

Visto l'art. 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2001, n. 129, che, al fine di consentire il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti della spesa sanitaria, prevede l'obbligo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati relativi ai costi e ricavi aziendali delle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere attraverso un modello da adottare con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il comma 4-*ter* del già citato art. 1 che prevede la evidenziazione separata delle poste relative alle valutazioni di fine esercizio rispetto ai dati relativi ai costi aziendali;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come da verbale della seduta del 24 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

Modello di rilevazione trimestrale relativo ai costi e ai ricavi aziendali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

1. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere inviano trimestralmente alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della sanità le informazioni richieste con il modello CE - modello di rilevazione dei costi e dei ricavi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, riportato nell'allegato 1, che sostituisce quello allegato al decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 2001. Ai medesimi adempimenti sono tenute anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le attività sanitarie gestite direttamente.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano impartiscono disposizioni alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere per gli adempimenti connessi alla compilazione del modello sopraindicato.

Art. 2.

Modalità di compilazione e sottoscrizione del modello

1. Le modalità di compilazione del modello sono specificate nelle note esplicative e nelle linee guida che lo accompagnano. I dati dei trimestri successivi al primo devono ricomprendere i dati relativi ai trimestri precedenti.

2. Il modello deve essere sottoscritto dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale o azienda ospedaliera o da persona da lui delegata. Per quanto riguarda i modelli di competenza delle regioni e delle province autonome, gli stessi devono essere sottoscritti dal responsabile economico-finanziario dell'area sanitaria della regione o provincia autonoma.

Art. 3.

Modalità di trasmissione del modello

1. Il modello contraddistinto dal codice «000» e dai codici delle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere deve essere inviato, per ciascun trimestre, con le seguenti scadenze:

per il primo trimestre entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; per il primo trimestre dell'anno 2001 la scadenza è posticipata al 15 maggio 2001;

per il secondo trimestre entro il 31 luglio dell'anno di riferimento;

per il terzo trimestre entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento;

per il quarto trimestre entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Il modello contraddistinto da codice «999», riepilogativo regionale, deve essere inviato, per ciascun trimestre, con le seguenti scadenze:

per il primo trimestre entro il 15 maggio dell'anno di riferimento; per il primo trimestre dell'anno 2001 la scadenza è posticipata al 31 maggio 2001;

per il secondo trimestre entro il 31 agosto dell'anno di riferimento;

per il terzo trimestre entro il 15 novembre dell'anno di riferimento;

per il quarto trimestre entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. Nel rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere inviano i dati utilizzando la rete informatica del sistema informativo sanitario. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concordare con il Ministero della sanità modalità diverse di trasmissione dei dati.

4. Restano fermi gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della sanità del 16 febbraio 2001.

Art. 4.

Validazione dei dati

1. Il periodo intercorrente tra la scadenza per l'invio del modello contraddistinto dal codice «000» e dai codici delle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere e la scadenza per l'invio del modello «999» riepilogativo regionale, è utilizzato dalla regione o provincia autonoma per validare i dati dei modelli trasmessi dalle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere. Nel medesimo periodo di tempo le regioni comunicano alle predette aziende le eventuali rettifiche da operare, ferma restando la responsabilità delle medesime ai fini del monitoraggio dell'andamento in corso d'anno della spesa sanitaria.

Art. 5.

Ritardi ed inadempienze

1. Il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di compilazione del modello di rilevazione comporta l'adozione delle misure sostitutive stabilite dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2001

Il Ministro della sanità
VERONESI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

ALLEGATO 1

CE
MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Il modello riporta le voci del conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

La rilevazione va effettuata trimestralmente utilizzando il modello CE del conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere contenuto nel decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 2001, come modificato nella presente versione.

Nel riquadro Struttura rilevata, oltre al codice regionale, va indicato il codice U.S.L. dell'azienda unità sanitaria locale o azienda ospedaliera.

Per i modelli relativi alle attività gestite direttamente dalla regione, nel codice U.S.L., occorre riportare il codice 000.

Per i modelli riepilogativi delle attività delle AUSL, delle AO e di quelle gestite direttamente dalla regione o provincia autonoma, nel codice U.S.L., occorre riportare il codice 999.

Nel riquadro Oggetto della rilevazione occorre indicare il trimestre e l'anno di riferimento.

I modelli trimestrali devono essere inviati secondo le seguenti scadenze:

primo trimestre: 30 aprile dell'anno di riferimento;

secondo trimestre: 31 luglio dell'anno di riferimento;

terzo trimestre: 31 ottobre dell'anno di riferimento;

quarto trimestre: 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per i modelli contenenti i dati riepilogativi regionali, codice 999, le scadenze per l'invio sono le seguenti:

primo trimestre: 15 maggio dell'anno di riferimento;

secondo trimestre: 31 agosto dell'anno di riferimento;

terzo trimestre: 15 novembre dell'anno di riferimento;

quarto trimestre: 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Nei modelli relativi al primo trimestre, secondo trimestre e terzo trimestre dell'anno 2001 i dati vanno inseriti in milioni di lire.

A partire dal modello relativo al quarto trimestre dell'anno 2001 i dati vanno inseriti in migliaia di euro.

Le Linee guida alla compilazione del modello CE forniscono per ciascuna voce le componenti da inserire.

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITA'
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE |_|_|_|	U.S.L./AZ.OSP. |_|_|_|

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
TRIMESTRE: 1 |_| 2 |_| 3 |_| 4 |_|
ANNO |_|_|_|_|

(in milioni di lire)

	Voce	Totale
	A) Valore della produzione	
A0010	A.1) Contributi in c/esercizio	
A0020	A.1.a) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A0030	A.1.b) da enti pubblici per ulteriori trasferimenti	
A0040	A.1.c) da enti privati	
A0050	A.2) Proventi e ricavi diversi	
A0060	A.2.a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	
A0070	A.2.a.1) ad altre ASL e A.O. della Regione	
A0080	A.2.a.2) ad altri soggetti pubblici della Regione	
A0090	A.2.a.3) a soggetti pubblici extra Regione	
A0100	A.2.b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	
A0110	A.2.c) per prestazioni sanitarie erogate in regime di *intramoenia*	
A0120	A.2.d) per prestazioni non sanitarie	
A0130	A.2.e) fitti attivi	
A0140	A.2.f) altri proventi	
A0150	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	
A0160	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A0170	A.5) Costi capitalizzati	
A0180	A.5.1) da utilizzo contributi in c/capitale	
A0190	A.5.2) da costi sostenuti in economia	
A9999	**Totale valore della produzione (A)**	
	B) Costi della produzione	
B0010	B.1) Acquisti di beni	
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	
B0090	B.1.h) Prodotti farmaceutici per uso veterinario	
B0100	B.1.i) Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione di -	
B0160	B.1.n.1) - immobili e loro pertinenze	
B0170	B.1.n.2) - mobili e macchine	
B0180	B.1.n.3) - attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	
B0190	B.1.n.4) - automezzi (sanitari e non)	
B0200	B.1.o) Altro	

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITA'
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE |_|_|_|	U.S.L./AZ.OSP. |_|_|_|

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
TRIMESTRE: 1 |_| 2 |_| 3 |_| 4 |_|
ANNO |_|_|_|_|

(in milioni di lire)

	Voce	Totale
B0210	B.2) Acquisti di servizi	
B0220	B.2.1) per medicina di base	
B0221	B.2.1.1) - da convenzione	
B0222	B.2.1.2) – da pubblico (ASL della Regione)	
B0223	B.2.1.3) – da pubblico (ASL extra Regione)	
B0230	B.2.2) per farmaceutica	
B0231	B.2.2.1) - da convenzione	
B0232	B.2.2.2) – da pubblico (ASL della Regione)	
B0233	B.2.2.3) – da pubblico (ASL extra Regione)	
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale -	
B0250	B.2.3.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	
B0260	B.2.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
B0270	B.2.3.3) - da pubblico (extra Regione)	
B0280	B.2.3.4) - da privato	
B0290	B.2.4) per assistenza riabilitativa -	
B0300	B.2.4.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	
B0310	B.2.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
B0320	B.2.4.3) - da pubblico (extra Regione)	
B0330	B.2.4.4) - da privato	
B0340	B.2.5) per assistenza integrativa e protesica -	
B0350	B.2.5.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	
B0360	B.2.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
B0370	B.2.5.3) - da pubblico (extra Regione)	
B0380	B.2.5.4) - da privato	
B0390	B.2.6) per assistenza ospedaliera -	
B0400	B.2.6.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	
B0410	B.2.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
B0420	B.2.6.3) - da pubblico (extra Regione)	
B0430	B.2.6.4) - da privato	
B0440	B.2.7) per altra assistenza -	
B0451	B.2.7.1) - da pubblico (ASL e Aziende osp. della Regione)	
B0452	B.2.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
B0453	B.2.7.3) - da pubblico (extra Regione)	
B0460	B.2.7.4) - da privato	
B0470	B.2.8) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (*intramoenia*)	
B0480	B.2.9) Rimborsi, assegni e contributi	
B0490	B.2.9.1) contributi ad associazioni di volontariato	
B0500	B.2.9.2) altro	
B0510	B.2.10) Consulenze	
B0520	B.2.10.1) sanitarie	
B0530	B.2.10.2) non sanitarie	
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	
B0550	B.2.11.1) trasporti sanitari per l'emergenza	
B0560	B.2.11.2) trasporti sanitari per l'urgenza	
B0570	B.2.11.3) altro	
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	
B0600	B.2.13.1) Lavanderia	
B0610	B.2.13.2) Pulizia	
B0620	B.2.13.3) Mensa	
B0630	B.2.13.4) Riscaldamento	
B0640	B.2.13.5) Elaborazione dati	
B0650	B.2.13.6) Servizi trasporti (non sanitari)	
B0660	B.2.13.7) Smaltimento rifiuti	
B0670	B.2.13.8) Utenze telefoniche	
B0680	B.2.13.9) Altre utenze	
B0690	B.2.13.10) Altro	

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITA'
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE └┴┴┘ U.S.L./AZ.OSP. └┴┴┘	TRIMESTRE: 1 └┘ 2 └┘ 3 └┘ 4 └┘ ANNO └┴┴┴┘

(in milioni di lire)

	Voce	Totale
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	
B0710	B.3.a) - agli immobili e loro pertinenze	
B0720	B.3.b) - ai mobili e macchine	
B0730	B.3.c) - alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	
B0740	B.3.d) - per la manut. di automezzi (sanitari e non)	
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	
B0760	B.4.a) Fitti reali	
B0770	B.4.b) Canoni di noleggio	
B0780	B.4.c) Canoni di leasing operativo	
B0781	B.4.d) Canoni di leasing finanziario	
B0790	B.4.e) Altro	
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	
B0850	B.9.a) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	
B0860	B.9.b) Premi di assicurazione	
B0861	B.9.c) Spese legali	
B0870	B.9.d) Altro	
B0880	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	
B0890	B.11) Ammortamento dei fabbricati	
B0900	B.11.a) disponibili	
B0910	B.11.b) indisponibili	
B0920	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	
B0930	B.13) Svalutazione dei crediti	
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	
B0950	B.14.a) sanitarie	
B0960	B.14.b) non sanitarie	
B0970	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	
B0980	B.15.a) per rischi	
B0990	B.15.b) per trattamento di fine rapporto	
B1000	B.15.c) per premio di operosità (SUMAI)	
B1010	B.15.d) altri accantonamenti	
B9999	**Totale costi della produzione (B)**	
	C) Proventi e oneri finanziari	
C0010	C.1) Interessi attivi	
C0020	C.1.a) su c/tesoreria	
C0030	C.1.b) su c/c postali e bancari	
C0040	C.1.c) vari	
C0050	C.2) Altri proventi	
C0060	C.3) Interessi passivi	
C0070	C.3.a) per anticipazioni di tesoreria	
C0080	C.3.b) su mutui	
C0090	C.3.c) altri interessi passivi	
C0100	C.4) Altri oneri	
C9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITA'
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE ⎣⎣⎣⎦ U.S.L./AZ.OSP. ⎣⎣⎣⎦	TRIMESTRE: 1 ⎣⎦ 2 ⎣⎦ 3 ⎣⎦ 4 ⎣⎦ ANNO ⎣⎣⎣⎣⎦

(in milioni di lire)

	Voce	Totale
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D0010	D.1) Rivalutazioni	
D0020	D.2) Svalutazioni	
D9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	
	E) Proventi e oneri straordinari	
E0010	E.1) Minusvalenze	
E0020	E.2) Plusvalenze	
E0030	E.2.a) vendita di beni fuori uso	
E0040	E.2.b) altro	
E0050	E.3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	
E0060	E.4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	
E0070	E.5) Sopravvenienze e insussistenze	
E0080	E.5.a.1) sopravvenienze attive	
E0081	E.5.a.2) insussistenze passive	
E0090	E.5.b.1) sopravvenienze passive	
E0091	E.5.b.2) insussistenze attive	
E9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	
X0010	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	
	Imposte e tasse	
Y0010	IRAP	
Y0020	Imposte, tasse, tributi a carico dell'azienda	
Y0030	Accantonamento imposte	
Y9999	**Totale imposte e tasse**	
Z9999	**UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO**	

Data ....

Il Direttore generale

....

01A6142

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 maggio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2001 e scadenza 1° agosto 2011, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 105.120 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 20 febbraio, 26 marzo, 19 aprile 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2001 e scadenza 1° agosto 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2001 e scadenza 1° agosto 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 febbraio 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 febbraio 2001.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, ultimo comma del decreto ministeriale 26 marzo 2001, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 20 febbraio 2001, entro le ore 11 del giorno 30 maggio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 20 febbraio 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 20 febbraio 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 maggio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 120 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 2001.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Ministro: VISCO

01A6291

DECRETO 24 maggio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2004, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4, dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 105.120 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, ed, in particolare, l'art. 3-*bis*, con il quale il comma 181 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato sostituito, disponendo, tra l'altro, che:

per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli di debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001;

tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio;

il ricavo netto delle suddette emissioni sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici;

Viste le lettere dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS in data 27 aprile 2001 e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo - ENPALS in data 18 maggio 2001, con cui gli enti predetti hanno chiesto la corresponsione delle somme relative alla sesta delle annualità di cui al citato decreto-legge n. 79 del 1997, per l'importo complessivo di lire 1.602.500.000.000;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 6 e 19 aprile, 9 maggio 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti, il cui netto ricavo dovrà essere destinato, quanto a lire 1.602.500.000.000, alle finalità di cui al citato decreto-legge n. 79 del 1997, e, per la rimanenza, alle esigenze di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2004, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 6 aprile 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 aprile 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 6 aprile 2001, entro le ore 11 del giorno 30 maggio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 6 aprile 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 6 aprile 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 maggio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 78 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 2001.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5049 (unità previsionale di base 6.4.2), per l'importo di lire 1.602.500.000.000, ed al capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per la parte rimanente del controvalore; l'importo corrispondente ai dietimi d'interesse verrà imputato al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Ministro: VISCO

01A6293

DECRETO 24 maggio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º aprile 2001 e scadenza 1º aprile 2008, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 105.120 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 26 marzo e 19 aprile 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1º aprile 2001 e scadenza 1º aprile 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati dei credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1º aprile 2001 e scadenza 1º aprile 2008, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 marzo 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al comma 1 del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 26 marzo 2001, entro le ore 11 del giorno 30 maggio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 26 marzo 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 26 marzo 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 maggio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del

presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º giugno 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 61 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1º giugno 2001.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Ministro: VISCO

01A6292

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 marzo 2001.

Disciplina delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azione positiva per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

Visto il decreto interministeriale 22 luglio 1991 relativo ai progetti di azioni positive approvati fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, che reca disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante, tra l'altro, all'art. 47, comma 1, delega al Governo in materia di revisione dell'art. 8 nonché della disciplina delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, emanato in attuazione della predetta delega, recante tra l'altro disposizioni in materia di azioni positive,

Visti, in particolare, l'art. 7 relativo alle azioni positive, nonché l'art. 10, comma 1, che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per le pari opportunità, di stabilire nuove modalità di presentazione delle relative richieste di finanziamento, le procedure di valutazione e di verifica e quelle di erogazione dei finanziamenti medesimi, nonché i requisiti di onorabilità che i soggetti richiedenti devono possedere;

Acquisite le indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parità di cui alla sopracitata legge 125/1991, nella riunione del 12 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti del soggetto richiedente

1. Il soggetto proponente, costituito da almeno due anni, per poter accedere al finanziamento, deve essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

non deve aver riportato condanne penali, se persona fisica per sé, se persona giuridica per il rappresentante legale e, ove esistente, per l'amministratore delegato.

Qualora il soggetto proponente sia una azienda:

non deve essere o essere stata assoggettata a procedure concorsuali negli ultimi cinque anni.

A tal fine dovrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il soggetto proponente sia un centro di formazione professionale:

deve essere in possesso della certificazione attestante l'accreditamento, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, e deve produrre apposita documentazione.

Qualora il soggetto proponente sia una cooperativa sociale:

deve essere in possesso della certificazione attestante l'iscrizione all'albo regionale e deve produrre apposita documentazione.

2. In ogni caso quando per la natura giuridica del soggetto la normativa vigente richiede l'iscrizione all'albo, la relativa certificazione deve essere prodotta.

3. La documentazione di cui ai commi precedenti va allegata alla domanda di ammissione al beneficio, a pena di improcedibilità dichiarata d'ufficio.

Art. 2.

Modalità e termini di presentazione delle richieste

1. I datori di lavoro pubblici e privati, ivi compresi le cooperative e i loro consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali presentano richiesta - in duplice copia, di cui una in bollo - al Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Comitato nazionale di parità intesa ad ottenere l'ammissione al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di azione positiva di cui all'art. 2, della legge 10 aprile 1991, n. 125.

2. La domanda di ammissione ai benefici previsti deve recare in allegato il progetto.

3. A pena di improcedibilità, detto progetto:

deve essere compilato in base al Programma-obiettivo formulato annualmente dal Comitato nazionale di parità;

deve essere redatto secondo il modello allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, e che deve essere compilato debitamente in ogni sua parte;

deve essere sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante del proponente;

deve pervenire in duplice copia, cosi come tutti gli allegati;

deve essere inoltrato, esclusivamente a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, dal 1° ottobre al 30 novembre di ciascun anno che precede quello in cui si intende realizzare l'iniziativa. Farà fede il timbro di spedizione postale;

deve recare l'indicazione della tipologia di finanziamento prescelta, di cui al successivo art. 4. Tale obbligo non sussiste per le pubbliche amministrazioni.

4. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata, secondo la natura del soggetto proponente, documentazione pertinente al soggetto medesimo (statuto e/o atto costitutivo, visura camerale con dichiarazione antimafia, certificazione di qualità «ISO 9000» per i centri di formazione professionale che ne siano in possesso ed ogni altro documento ritenuto opportuno), nonché un sintetico *curriculum* dell'attività svolta almeno negli ultimi 2 anni.

5. I progetti di azioni positive, della durata massima prevista dal Programma obiettivo, possono essere articolati in fasi temporali, per ciascuna delle quali devono essere indicati i relativi costi.

Art. 3.

Procedure di valutazione e approvazione

1. Il Comitato nazionale di parità valuta il progetto sulla base dei criteri indicati nel programma-obiettivo ed esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti ammessi all'istruttoria.

2. I progetti di azioni positive sono approvati e ammessi a finanziamento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. In caso di approvazione del progetto con finanziamento parziale devono essere indicati i costi ridotti e/o non ammessi e le relative motivazioni.

4. A partire dal Programma-obiettivo 2001, l'attività istruttoria e le relative decisioni sono definite entro sei mesi dalla data di ricevimento delle relative domande. A tal fine fa fede il protocollo in arrivo della Segreteria tecnica del Comitato nazionale di parità.

5. Al progetto finanziato non possono essere apportate modifiche, se non preventivamente approvate dal Comitato nazionale di parità, in caso contrario non verranno riconosciute le relative spese, fermo restando quanto previsto dall'art. 8.

6. Non saranno ammesse al rimborso le spese sostenute per corsi di formazione professionale previsti dal progetto qualora i registri di presenza di docenti, tutors e discenti non risultino preventivamente vidimati dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

7. Non saranno autorizzate più di due proroghe e comunque per un periodo complessivo non superiore al 40% della durata inizialmente prevista per la realizzazione del progetto.

Art. 4.

Modalità di erogazione dei finanziamenti e procedure di verifca

1. A pena di decadenza, l'attuazione del progetto deve avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione e l'avvio deve essere comprovato con atto di data certa.

2. Il beneficiario deve dare immediata notifica dell'avvio dell'iniziativa alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. L'erogazione della prima quota è subordinata all'esito positivo della verifica ispettiva, di cui all'ultimo comma primo periodo del presente articolo da trasmettere alla segreteria tecnica del Comitato nazionale di parità a cura della Direzione provinciale del lavoro.

3. Il finanziamento concesso è erogato in due quote, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

a) prima modalità:

ad avvio dell'iniziativa, a titolo di contributo delle spese sostenute ivi inclusi gli oneri relativi alla predisposizione del progetto, si fa luogo all'erogazione della prima quota, pari al 10% del finanziamento autorizzato, previa verifica ispettiva di cui all'ultimo comma primo periodo del presente articolo.

A conclusione di tutte le azioni programmate, si fa luogo all'erogazione del saldo pari al restante 90%, previa verifica amministrativo-contabile svolta dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione, competente per territorio, e sulla base della valutazione effettuata dal Comitato nazionale di cui sopra, attestante la corretta utilizzazione dei finanziamenti concessi e gli obiettivi conseguiti in rapporto a quelli pro-

grammati. A tal fine il beneficiario è tenuto ad inviare al Comitato una relazione finale concernente il conseguimento degli obiettivi e i costi sostenuti per la realizzazione del progetto;

b) seconda modalità:

la prima quota, fino ad un massimo dell'80% del finanziamento autorizzato, viene erogata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo uguale alla somma da erogare, previa verifica ispettiva di cui all'ultimo comma primo periodo del presente articolo.

Il saldo in ogni caso è erogato a conclusione di tutte le azioni programmate, previa verifica amministrativo-contabile svolta dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione, competente per territorio, e sulla base della valutazione effettuata dal richiamato Comitato nazionale, attestante la corretta utilizzazione dei contributi concessi e gli obiettivi conseguiti in rapporto a quelli programmati. A tal fine il beneficiario è tenuto ad inviare al Comitato una relazione finale concernente il conseguimento degli obiettivi e i costi sostenuti per la realizzazione del progetto.

La verifica ispettiva, preordinata all'erogazione della prima quota, dovrà accertare la veridicità dei dati contenuti nella domanda di finanziamento, nonché l'effettivo avvio entro due mesi dall'autorizzazione e dovrà essere effettuata entro i trenta giorni successivi alla notifica di cui al comma 2. Quella preordinata all'erogazione del saldo dovrà essere di contenuto amministrativo-contabile e dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla richiesta della Segreteria tecnica del Comitato.

Art. 5.

Monitoraggio e controllo

1. Il Comitato nazionale di parità salve le verifiche iniziali e finali di cui all'art. 4, può in ogni momento disporre ulteriori visite ispettive, richiedere relazioni sullo stato di avanzamento dei progetti, nonché fare intervenire i consiglieri di parità competenti per territorio.

2. Il Comitato nazionale di parità può inoltre procedere ad audizioni delle parti coinvolte in un progetto, tenuto conto delle problematiche emerse nel corso della realizzazione del progetto medesimo.

Art. 6.

Parametro dei costi

1. I costi da inserire a preventivo devono fare riferimento, per quanto applicabili e compatibili, ai massimali adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nelle circolari relative alle azioni cofinanziate dal F.S.E.

Art. 7.

Costi inammissibili

1. Non sono ammesse a rimborso le seguenti spese:

mancata produzione;

acquisto di macchinari e attrezzature;

borse di studio e indennità orarie;

ristrutturazione di impianti;

fideiussione;

quelle derivanti da modifiche non autorizzate ai sensi dell'art. 3, comma 5.

Art. 8.

Decadenza

1. La mancata attuazione del progetto, verificata dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezioni, territorialmente competente, comporta la decadenza totale dei contributi concessi e la conseguente ripetizione delle relative somme.

2. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, sulla base dell'accertamento amministrativo-contabile effettuato dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezioni, territorialmente competente.

3. Ai fini della decadenza parziale dal finanziamento, intendendosi per tale la parziale attuazione del progetto e/o la parziale o totale mancanza di raggiungimento dell'obiettivo, il Comitato nazionale di parità effettuerà la motivata valutazione di propria competenza secondo i seguenti criteri:

quando, a conclusione dell'iniziativa, il soggetto beneficiario abbia raggiunto l'obiettivo e realizzato l'attività progettuale, con mera riduzione delle spese in relazione al finanziamento assegnato, si procederà al rimborso di tutte le spese ammesse;

nel caso di raggiungimento dell'obiettivo, ma con contenimento dell'attività progettuale e delle relative spese, si procederà al rimborso di tutte le spese ammesse;

nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia raggiunto parzialmente l'obiettivo, comunque in misura eccedente il 50%, pur avendo realizzato tutte le azioni e sostenuto tutte le spese, tali spese saranno riconosciute, ma con una decurtazione non superiore al 20%;

nell'ipotesi precedente, ma con parziale raggiungimento dell'obiettivo al di sotto del 50%, si farà luogo a una riduzione percentuale delle spese in misura non inferiore al 20%;

in caso di mancato o parziale raggiungimento dell'obiettivo, conseguente ad una ridotta attuazione del progetto per cause non riconducibili alla volontà del soggetto beneficiario, si procederà al riconoscimento delle spese sostenute.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Per i progetti approvati e ammessi a finanziamento secondo la previgente disciplina, continua ad operare il decreto interministeriale 22 luglio 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per il seguito di competenza.

Roma, 15 marzo 2001

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio*
e della programmazione economica
SOLAROLI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 326

ALLEGATO

Modello di domanda

Da trasmettere in duplice copia

Al Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale - Segreteria
Tecnica del Comitato Nazionale
Parità Lavoratori Lavoratrici
- ROMA –

OGGETTO: Progetto di azioni positive, ai sensi dell'art.2 della legge 10 aprile 1991,n.125 e dell'art.7,D.lgs.23maggio 2000, n.196. Richiesta di rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla sua realizzazione.

1. Dati relativi ai soggetti proponenti

Datore di lavoro pubblico...

Datore di lavoro privato (Impresa)..

(Cooperativa)...

(Consorzio)...

Organizzazione sindacale nazionale ....

Organizzazione sindacale territoriale..

Centro di formazione professionale accreditato..

Associazione..

Iscritta ad albo regionale/nazionale.........................SI...☐......NO...☐

Altro..

Sede..Tel.......................................

Fax...

Partita IVA...Cod.fisc..

Settore di attività...

Organico aziendale M .... F .... T.......................................

Il proponente ha ricevuto altri finanziamenti ai sensi delle norme citate in oggetto ? SI ☐ NO ☐

Se si

anno ________________ contributo assegnato ________________________

titolo del progetto: ______________________________

concluso.......................................SI ☐ NO ☐

Il proponente, se tenuto, ha compilato il modello ministeriale di cui all'art. 9 della Legge 10 aprile 1991, n. 125? SI ☐ NO ☐

2. Dati relativi al progetto

Titolo:______________________________

Priorità(art.2, comma 4, L.125/91) SI - NO

Finalità art.1, comma 2, L.125/91

a) ....

b) ....

c) ....

d) ....

e) ....

Durata ....

Fasi di articolazione ....

Numero destinatari ....

Ambito territoriale ....

Costo complessivo ....

Contributo richiesto ....

Modalità di finanziamento prescelta ....

Referente ....

Destinatario del pagamento ....

Indirizzo...Banca...................................

C/C. n ....CAB...........................ABI...................................

Il proponente ha richiesto altri finanziamenti per il medesimo progetto? SI ☐ NO ☐

Se si, indicare la fonte: ....

3. Descrizione del Progetto

3.1. Il contesto

Descrivere il contesto in cui si situa il progetto

....

....

....

....

....

....

....

A quali problemi intende far fronte il progetto?

....

....

....

....

....

....

....

3.2. Intervento proposto e soggetti destinatari

(nel caso di più interventi rivolti a destinatari diversi, ripetere)

Breve descrizione

....

....

....

....

....

Soggetti destinatari (chi sono e quanti sono):

....

3.3 Gestione del progetto

Descrivere le diverse fasi e i tempi del progetto

....

....

....

....

....

....

....

Descrivere per ogni fase la metodologia utilizzata

....

....

....

....

....

....

....

Modalità e procedure di coinvolgimento dei diversi soggetti/attori

(indicare i diversi attori coinvolti, es. lavoratori, lavoratrici, responsabili aziendali ai diversi livelli, istituzioni a livello locale, parti sociali; come e in che misura il coinvolgimento di questi attori assicuri efficacia all'intervento)

....

....

....

....

....

Affidamento all'esterno

Nel caso di affidamento all'esterno di parte del progetto, precisare quale parte del progetto e a chi (consulente, altro ente ecc.)

....

....

....

....

....

3.4. Risultati attesi

Descrivere sinteticamente i risultati previsti...

....

....

....

3.5. Effetti moltiplicatori del progetto

Descrivere come verranno utilizzati i risultati dell'intervento e indicare se esiste una strategia per moltiplicare gli effetti del progetto (ad es. ad altri soggetti nelle stesse condizioni dei destinatari, ad altre aree aziendali)

....

....

....

3.6. Monitoraggio/Valutazione

Indicare le modalità di monitoraggio e di valutazione dei risultati

....

....

....

....

4. Preventivo delle singole spese

4.1 Costo complessivo

....

Costi del personale % costi operativi % costo totale

4.2. Finanziamento richiesto

....

4.3 Dettaglio dei costi

Descrizione	Numero			Costo unitario	Costo totale	%
FASE\ATTIVITA'	Persone	G/h	Oggetti			
A . SPESE PER LA PREPARAZIONE						
• Progettazione e programmazione						
Personale interno						
Personale esterno						
• materiali informativi e formativi						
• altre spese						
Totale capitolo						
B. SPESE PER LA REALIZZAZIONE						
• direzione e coordinamento						
Personale interno						
Personale esterno						
• sviluppo attività (indicare le attività della fase: orientamento, selezione, colloqui, ricerca, indagini ed analisi, formazione, ecc.)						
Personale interno						
Personale esterno						
• altre spese						
Totale capitolo						
C. SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO						
• segreteria e amministrazione						
Personale interno						
Personale esterno						
• Affitto locali e spese generali						
• Telefoniche e collegamenti telematici						
• Postali e di comunicazione						
• Attrezzature e materiali didattici						
• Cancelleria, stampati e materiali di consumo						
• Viaggi , soggiorni, vitto e trasferte						
Personale interno						
Personale esterno						
Partecipanti al progetto						
• Spese varie						
• Altre spese						
Totale capitolo						
D. SPESE DI PUBBLICAZIONE						
• Convegni ed iniziative pubbliche						
• Prodotti cartacei e video						
• Supporti informatici (Cd, floppy disk ecc.)						
• Altre spese						
Totale capitolo						
TOTALE FASE						
....						
....						
TOTALE FASE						
TOTALE COSTO PROGETTO						

NOTA BENE - Non sono finanziabili le seguenti spese:

- mancata produzione
- acquisto di macchinari e attrezzature
- borse di studio e indennità orarie
- ristrutturazione di impianti
- fideiussione

Data,........................

Firma del rappresentante legale
resa ai sensi dell'art. 4, L.4.1.1968, n.15

01A6035

DECRETO 7 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Futura, unità di Pozzuoli. (Decreto n. 29861).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Futura, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 7 maggio 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Futura con sede in Pozzuoli (Napoli), unità di Pozzuoli (Napoli), per un massimo di quaranta unità lavorative per il periodo dal 26 febbraio 2001 al 23 febbraio 2002.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 2001 con decorrenza 26 febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6285

DECRETO 7 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sports RDP, unità di Gordona. (Decreto n. 29862).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sports RDP, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 7 maggio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla

S.p.a. Sports RDP, con sede in Gordona (Sondrio), unità di Gordona (Sondrio), per un massimo di 68 unità lavorative per il periodo dal 12 febbraio 2001 all'11 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 2001 con decorrenza 12 febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6286

DECRETO 7 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Cooperativa ceramica industriale Livorno, unità di Livorno. (Decreto n. 29863).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.c.r.l. Cooperativa ceramica industriale Livorno, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 7 maggio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Cooperativa ceramica industriale Livorno, con sede in Livorno, unità di Livorno, per un massimo di 30 unità lavorative per il periodo dal 22 novembre 2000 al 21 maggio 2001.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 2000 con decorrenza 22 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6287

DECRETO 7 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbosulcis, unità di Miniera Monte Sinni. (Decreto n. 29864).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista le delibera CIPE del 26 gennaio 1996 che detta i criteri per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Carbosulcis tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 7 maggio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbosulcis, con sede in Monte Sinni (Cagliari), unità di Miniera Monte Sinni (Cagliari), per un massimo di 350 unità lavorative per il periodo dal 5 luglio 2000 al 4 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 22 agosto 2000 con decorrenza 5 luglio 2000, delibera CIPE 26 gennaio 1996.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 5 gennaio 2001 al 4 luglio 2001, unità di Miniera Monte Sinni per un massimo di 340 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 2001 con decorrenza 5 gennaio 2001. Delibera CIPE 26 gennaio 1996.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale per la previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6288

DECRETO 10 maggio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Lucana calzature, unità di Maratea Passo Colla. (Decreto n. 29865).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 30 novembre 2000 al 29 novembre 2001, dalla ditta S.r.l. Lucana calzature;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 30 novembre 2000 al 29 novembre 2001, della ditta S.r.l. Lucana calzature, sede in Lagonegro (Potenza), unità di Maratea Passo Colla (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2001

Il Ministro: SALVI

01A6289

DECRETO 10 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lucana calzature, unità di Maratea Passo Colla. (Decreto n. 29866).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Lucana calzature, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 10 maggio 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lucana calzature, con sede il Lagonegro (Potenza), unità di Maratea Passo Colla (Potenza), per un massimo di 277 unità lavorative per il periodo dal 30 novembre 2000 al 29 novembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 2001 con decorrenza 30 novembre 2000.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6290

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Forlì.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica, presso la corte d'appello di Bologna, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Forlì nel giorno 4 maggio 2001, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, causa assemblea di tutto il personale, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Dispone:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Forlì, è accertato per il giorno 4 maggio 2001, dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 17 maggio 2001

Il direttore regionale: PIRANI

01A6037

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica, presso la corte d'appello di Bologna, ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Piacenza nel giorno 4 maggio 2001, causa problemi tecnici inerenti il sistema informativo, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Piacenza, è accertato per il giorno 4 maggio 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 17 maggio 2001

Il direttore regionale: PIRANI

01A6038

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aliflus»

Estratto decreto A.I.C. n. 581 del 14 maggio 2001

È autorizzata l'immisione in commercio della specialità medicinale per uso umano: ALIFLUS.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a., via A. Fleming, 2 - Verona.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione un inalatore da 120 dosi;

A.I.C. n. 034463101/M (in base 10), 10VRCX (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe: «A»;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 58.167 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 96.000 (IVA inclusa);

confezione: evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione un inalatore da 120 dosi;

A.I.C. n. 034463113/M (in base 10), 10VRD9 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe: «A»;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 81.495 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 134.500 (IVA inclusa);

confezione: evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione un inalatore da 120 dosi;

A.I.C. n. 034371125/M (in base 10), 10VRDP (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe: «A»;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 109.973 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 181.500 (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: sospensione pressurizzata per inalazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: un contenitore sotto pressione contiene:

«Aliflus» 25/50 mcg:

principio attivo: salmeterolo xinafoato (25 microgrammi per erogazione) 4,36 mg pari a salmeterolo 3,0 mg fluticasone propinato (50 microgrammi per erogazione) 6,0 mg;

«Aliflus» 25/125 mcg:

principio attivo: salmeterolo xinafoato (25 microgrammi per erogazione) 4,36 mg pari a salmeterolo 3,0 mg fluticasone propinato (125 microgrammi per erogazione) 15,0 mg;

«Aliflus» 25/250 mcg:

principio attivo: salmeterolo xinafoato (25 microgrammi per erogazione) 4,36 mg pari a salmeterolo 3,0 mg fluticasone propinato (250 microgrammi per erogazione) 30,0 mg.

Eccipienti: norflurano (HFA 134a).

Produzione:

Glaxo Wellcome Production Zone industrielle 2 23 rue avoisier 27000 Evreux - Francia;

Glaxo Operations Speke Boulevard Spere Liverpool - Gran Bretagna.

Sito alternativo per il confezionamento:

Glaxo Wellcome GmbH & Co Industriestrasse 32-36, D-23843 Bad Oldeslog - Germania.

Indicazioni terapeutiche: «Aliflus» è indicato nel trattamento regolare dell'asma quando l'uso di un prodotto di associazione (beta-2-agonista a lunga durata d'azione e corticosteroide per via inalatoria) è appropriato:

in pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con beta-2-agonisti a breve durata d'azione usati al bisogno;

in pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con beta-2-agonisti a lunga durata d'azione.

Nota: il dosaggio di «Aliflus» 25/50 (25 microgrammi di salmeterolo e 50 microgrammi di fluticasone propinato) non è appropriato per il trattamento dell'asma grave negli adulti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6040

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coxxil»

Estratto decreto AIC/AUC n. 583 del 17 maggio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano: COXXIL.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Mazzini, 112 - Pisa.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 12,5 mg 14 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037047/M (in base 10), 11F7VR (in base 32);
classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997, legge 23 dicembre 2000, n. 388;
classe: «A - con nota 66»;
prezzo ex-factory L. 27.150 I.V.A. esclusa;
prezzo al pubblico L. 44.800 I.V.A. inclusa.

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione: una compressa contiene:
principio attivo: 12,5 mg di rofecoxib;
eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, croscaramellosa sodica, magnesio stearato e E172 ferro ossido giallo;

confezione: 25 mg 14 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037199/M (in base 10), 11F80H (in base 32);
classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997, legge 23 dicembre 2000, n. 388;
classe: «A - con nota 66»;
prezzo ex-factory L. 27.150 I.V.A. esclusa;
prezzo al pubblico L. 44.800 I.V.A. inclusa.

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione: una compressa contiene:
principio attivo: 25 mg di rofecoxib;
eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, croscaramellosa sodica, magnesio stearato e E172 ferro ossido giallo;

confezione: sospensione orale 12,5 mg/5 ml 1, una bottiglia 150 ml;
A.I.C. n. 035037314/M (in base 10), 11F842 (in base 32);
forma farmaceutica: sospensione orale;
classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 2000, n. 388;
classe: «A - con nota 66»;
prezzo ex-factory L. 58.180 I.V.A. esclusa;
prezzo al pubblico L. 96.000 I.V.A. inclusa.

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione: 1 ml contiene:
principio attivo: 12,5 mg di rofecoxib;
eccipienti: gomma xantana sorbitolo 70% (cristallizzabile), sodio citrato, acido citrico monidrato, aroma di fragola (givaudan roure ed acqua purificata) sono aggiunti come conservanti sodio metile paraidrossibenzoato e sodio propile paraidrossibenzoato.

Confezione:
sospensione orale 25 mg/5 ml 1, una bottiglia 150 ml;
A.I.C. n. 035037338/M (in base 10), 11F84U (in base 32);
forma farmaceutica: sospensione orale;
classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 2000, n. 388;
classe: «A - con nota 66»;
prezzo ex-factory L. 58.180 I.V.A. esclusa;
prezzo al pubblico L. 96.000 I.V.A. inclusa.

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992, ricetta ripetibile.

Composizione: 1 ml contiene:
principio attivo: 25 mg di rofecoxib;
eccipienti: gomma xantana sorbitolo 70% (cristallizzabile), sodio citrato, acido citrico monidrato, aroma di fragola (givaudan roure ed acqua purificata) sono aggiunti come conservanti sodio metile paraidrossibenzoato e sodio propile paraidrossibenzoato.

Il prezzo così fissato resta valido fino alla data del 3 luglio 2001 e dovrà comunque essere rivisto nel caso in cui il volume di vendite dell'intero principio attivo superi 61 miliardi di fatturato.

Sono altresì autorizzate le seguenti confezioni di compresse da 12,5 e 25 mg in blister PVC/AL con medesima composizione ed officine.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388;
classe: «C».

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Confezioni:

12,5 mg 5 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037011/M (in base 10), 11F7UM (in base 32);

12,5 mg 7 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037023/M (in base 10), 11F7UZ (in base 32);

12,5 mg 10 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037035/M (in base 10), 11F7VC (in base 32);

12,5 mg 15 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037050/M (in base 10), 11F7VU (in base 32);

12,5 mg 28 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037062/M (in base 10), 11F7W6 (in base 32);

12,5 mg 30 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037074/M (in base 10), 11F7WL (in base 32);

12,5 mg 50 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037086/M (in base 10), 11F7WY (in base 32);

12,5 mg 56 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037098/M (in base 10), 11F7XB (in base 32);

12,5 mg 60 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037100/M (in base 10), 11F7XD (in base 32);

12,5 mg 84 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037112/M (in base 10), 11F7XS (in base 32);

12,5 mg 90 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037124/M (in base 10), 11F7Y4 (in base 32);

12,5 mg 98 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037136/M (in base 10), 11F7YJ (in base 32);

12,5 mg 50 compresse in blister PVC/AL monodose;
A.I.C. n. 035037148/M (in base 10), 11F7YW (in base 32);

12,5 mg 500 compresse in blister PVC/AL monodose;
A.I.C. n. 035037151/M (in base 10), 11F7YZ (in base 32);

25 mg 5 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037163/M (in base 10), 11F7ZC (in base 32);

25 mg 7 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037175/M (in base 10), 11F7ZR (in base 32);

25 mg 10 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037187/M (in base 10), 11F803 (in base 32);

25 mg 15 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037201/M (in base 10), 11F80K (in base 32);

25 mg 28 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037213/M (in base 10), 11F80X (in base 32);

25 mg 30 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037225/M (in base 10), 11F819 (in base 32);

25 mg 50 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037237/M (in base 10), 11F819 (in base 32);

25 mg 56 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037249/M (in base 10), 11F821 (in base 32);

25 mg 60 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037252/M (in base 10), 11F824 (in base 32);

25 mg 84 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037264/M (in base 10), 11F82J (in base 32);

25 mg 90 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037276/M (in base 10), 11F82W (in base 32);

25 mg 98 compresse in blister;
A.I.C. n. 035037288/M (in base 10), 11F838 (in base 32);

25 mg 50 compresse in blister monodose;
A.I.C. n. 035037290/M (in base 10), 11F83B (in base 32);

25 mg 500 compresse in blister monodose;
A.I.C. n. 035037302/M (in base 10), 11F83Q (in base 32).

Produttore: Merck Manufacturing Division Arecibo Puerto Rico, oppure Merok Sharp & Dohme (Australia) PTY Ltd South Granville Australia.

Confezionamento: Merck Sharp & Dohme (Australia) PTY Ltd - South Granville Australia, oppure Merck Sharp & Dohme BV - Haarlem Olanda; Merck Sharp & Dohme Ltd - Cramlington (UK).

Controllo: Merck Sharp & Dohme BV - Haarlem - Olanda.

Sono altresì autorizzate le seguenti confezioni di sospensione orale da 12,5 e 25 mg in bottiglia con medesima composizione ed officine.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe: «C».

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Confezioni:

sospensione orale 25 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml;
A.I.C. n. 035037340/M (in base 10), 11F84W (in base 32);

sospensione orale 12,5 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml;
A.I.C. n. 035037326/M (in base 10), 11F84G (in base 32).

Produttore: Merck & Co. Inc - West Point (USA).

Confezionamento secondario: Merck & Co. Inc - West Point (USA); Merck Sharp & Dohme BV - Haarlem Olanda; Merck Sharp & Dohme Ltd - Cramlington (UK).

Controllo: Merck Sharp & Dohme BV - Haarlem Olanda.

Indicazioni terapeutiche: sollievo sintomatico nel trattamento dell'artrosi.

Condizioni di validità: la presente autorizzazione viene rilasciata su «consenso informato» rilasciato dalla Merck Sharp & Dohme, titolare della specialità medicinale «Vioxx».

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6039

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della Compagnia europea d'assicurazione S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1856 del 22 maggio 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Compagnia europea d'assicurazione S.p.a. con la modifica relativa all'art. 28 (Nuovi limiti al cumulo degli incarichi: dieci società - in luogo delle precedenti cinque società), apportata a seguito di atto di rettifica del 6 ottobre 2000, giusta richiesta del tribunale di Milano in sede di omologa delle modifiche statutarie deliberate, in data 18 aprile 2000, dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Compagnia europea d'assicurazione S.p.a.

01A6041

CREDIOP S.P.A.

Rimborso anticipato obbligazioni

Avviso ai portatori di obbligazioni
Dexia Crediop società per azioni

Si informa che Dexia Crediop S.p.a. (nuova denominazione sociale - con effetto 7 maggio 2001 - di Crediop S.p.a.) procederà, alla scadenza del 4 luglio 2001, secondo quanto previsto dal regolamento del titolo, al rimborso anticipato, alla pari, dell'intero capitale nominale in circolazione del prestito obbligazionario Cod. ISIN IT0001131587 Obbligazioni Crediop 6,72% 1997-2004 «Callable» 12ª.

01A6294

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651132/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77